

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **494/1989** (ECLI:IT:COST:1989:494)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CONSO** - Redattore: - Relatore: **PESCATORE**

Camera di Consiglio del **04/10/1989**; Decisione del **25/10/1989**

Deposito del **07/11/1989**; Pubblicazione in G. U. **15/11/1989**

Norme impugnate:

Massime: **14335**

Atti decisi:

N. 494

ORDINANZA 25 OTTOBRE-7 NOVEMBRE 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge Regione Campania 3 gennaio 1983, n. 3 (Norme concernenti la trasformazione di posti di infermiere generico e psichiatrico in posti di infermiere professionale), promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 1988 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione di Salerno, sul ricorso proposto da Scuoppo Matteo contro la Regione Campania ed altro, iscritta al n. 182 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sez. di Salerno, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge Regione Campania 3 gennaio 1983, n. 3, nella parte in cui non prevede che il beneficio dell'inquadramento nel posto di infermiere professionale spetti, oltre che a chi abbia ottenuto il diploma a seguito della frequenza dei corsi di straordinaria riqualificazione previsti dalla legge 3 giugno 1980, n. 243, nonché a seguito della frequenza del corso previsto dal d.P.R. 13 ottobre 1975, n. 867, anche all'infermiere generico o psichiatrico di ruolo in possesso del diploma conseguente al corso biennale disciplinato dal d.m. 30 settembre 1938;

che il giudice a quo ritiene violato l'art. 3 Cost., giacché con la previsione impugnata la legge avrebbe determinato una ingiustificata disparità di trattamento fra soggetti che si trovano in una condizione sostanzialmente identica;

Considerato che - come si osserva nella stessa ordinanza di rimessione - il diploma di infermiere professionale secondo la disciplina del d.m. 30 settembre 1938 prevedeva una durata biennale, anziché triennale, del corso di studi, con un programma di insegnamento diverso e comunque più contenuto;

che, inoltre - come sempre l'ordinanza sottolinea - la norma impugnata è diretta ad incentivare la qualificazione del personale infermieristico delle unità sanitarie della Regione, mediante il riconoscimento della qualifica superiore ai dipendenti che abbiano superato gli speciali corsi abilitanti previsti dalla legge n. 243 del 1980 o il normale corso di studi per infermieri professionali disciplinato dal d.P.R. n. 867 del 1975;

che la previsione dei titoli e delle modalità concernenti l'inquadramento giuridico ed economico del personale, previsione diretta a promuoverne il perfezionamento professionale, rientra nell'apprezzamento discrezionale del legislatore e non si presta di per sé ad essere sindacata dal giudice delle leggi, tranne che nella sua formulazione non si incorra in palesi irrazionalità o nella violazione di altre regole costituzionali;

che ciò non può certo ravvisarsi nel caso di specie, dato che la stessa ordinanza di rimessione, pur invocando soltanto il principio di eguaglianza, dà conto della diversità delle situazioni considerate dalla legge;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge Regione Campania 3 gennaio 1983, n. 3 (Norme concernenti la trasformazione di posti di infermiere generico e psichiatrico in posti di infermiere professionale), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione di Salerno, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.